

Cass Civ., Sez. I, 21/02/2008, n. 4424, Cons. Rel. Dott. L. Panzani

---

### Svolgimento del processo

Tra L.R. e F.D.L.C.P. pendeva giudizio di separazione che veniva definito consensualmente con la corresponsione alla F. in luogo di un assegno di mantenimento, della somma una tantum di L. 7.000.000.

Con ricorso 6.3.2000 il L. chiedeva lo scioglimento del matrimonio. Con comparsa 16.5.2000 la F. si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile di L. 600.000.

Con sentenza parziale 12.9.2001 il Tribunale di Udine dichiarava sciolto il matrimonio. Il giudizio proseguiva per la determinazione dell'assegno. Veniva svolta perizia medico legale che accertava in capo alla F. una diminuzione specifica della capacità lavorativa pari al 50%. Il Tribunale di Udine con sentenza 26.1.2004 poneva a carico del L. assegno divorzile di Euro 200,00 mensili, senza indicarne la decorrenza.

Proponevano appello principale la F., che chiedeva che l'assegno fosse fatto decorrere dalla data della domanda e cioè dal 16.5.2000, ed incidentale il L.. che negava che alla F. spettasse l'assegno stesso.

La Corte d'appello di Trieste con sentenza 23.8.2004 respingeva entrambi gli appelli. Affermava, quanto all'appello incidentale, che il reddito del L., pari in costanza di matrimonio a circa L. 40 milioni annui e non mutato nelle more, assicurava alla F. un tenore di vita superiore a quello reso possibile dall'espletamento da parte dell'appellata di lavori di pulizia, tenuto conto della riduzione della capacità di lavoro per via dello stato di salute pari al 50%. Di conseguenza doveva essere confermato l'assegno divorzile nella misura stabilita dal Tribunale. In ordine all'appello principale la Corte di merito osservava che la F. aveva goduto per libera scelta dell'indennizzo una tantum pattuito in sede di separazione consensuale, che le aveva consentito di superare le difficoltà reddituali connesse alle sue condizioni di lavoro e di vita. Di conseguenza l'assegno divorzile doveva decorrere dalla data della sentenza che lo aveva riconosciuto.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la F. con tre motivi. Resiste con controricorso il L., che ha anche proposto ricorso incidentale con unico motivo, illustrato da memoria.

### motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale la F. deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La F. aveva chiesto che la decorrenza dell'assegno fosse fissata dal 16.5.2000, data della domanda. La Corte di merito non aveva il potere, in difetto di ulteriori richieste, di fissare una diversa decorrenza.

Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce difetto e contraddittorietà di motivazione. La Corte, nel ritenere che la decorrenza dell'assegno divorzile dovesse prendere inizio dalla data della sentenza del Tribunale di riconoscimento dell'assegno stesso, perchè sino a quel momento la F. aveva goduto per libera scelta della somma liquidatale una tantum in sede di separazione, avrebbe trascurato che tale circostanza non faceva venir meno il diritto all'assegno dalla data della domanda.

Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce ancora violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4. Ai sensi di tale norma il giudice ha il potere di far decorrere l'assegno divorzile dalla data della domanda. Egli non avrebbe invece il potere, non previsto dalla norma, di fissare la decorrenza dalla data della sentenza che riconosce l'assegno, perchè una decorrenza diversa dalla data della domanda poteva essere stabilita soltanto con riferimento alla sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio, avendo tale sentenza l'effetto di determinare il nuovo status dei coniugi. Ove il giudice avesse ritenuto di dover fissare altra decorrenza, in ragione del fatto che le condizioni per l'attribuzione dell'assegno erano maturate in data diversa, avrebbe dovuto espressamente motivare al riguardo, ma tale obbligo gravava sul Tribunale e non sulla Corte d'appello, che non ne era stata investita con l'appello.

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il L. si duole della violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e deduce contraddittorietà della motivazione. Nella volontà della F. la corresponsione della somma una tantum in sede di separazione consensuale valeva a sopperire ogni esigenza di mantenimento della donna. Le condizioni della F. non erano mutate nelle more, si che non si giustificava il riconoscimento dell'assegno divorzile.

In ogni caso non era vero che la F. non disponesse di adeguati mezzi di sussistenza, perchè essa svolgeva attività lavorativa "in nero" e le lamentate condizioni di salute sarebbero state del tutto incompatibili con tale attività.

La Corte d'appello era incorsa in contraddizione riconoscendo che il contributo una tantum per libera scelta della F. era stato considerato idoneo a sopperire alle sue esigenze reddituali, per poi invece ritenere in sede di determinazione dell'assegno divorzile che tra i coniugi vi fosse un incolmabile divario di risorse economiche.

3. Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Giova esaminare anzitutto, per priorità logica, il ricorso incidentale. Esso non è fondato.

Vanno ribaditi i principi, più volte affermati da questa Corte, secondo i quali: a) la determinazione dell'assegno di divorzio, secondo la regolamentazione datane dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, anche per accordo fra le parti, in sede di separazione (Cass. 11 settembre 2001, n. 11575; Cass. 10.3.2006, n. 5302); b) gli accordi con i quali i coniugi intendano regolare, in sede di separazione, i loro reciproci

rapporti economici in relazione al futuro divorzio con riferimento all'assegno di mantenimento sono nulli, per illiceità della causa, stante la natura assistenziale di tale assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo in sede di divorzio (Cass. 10.3.2006, n. 5302; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15349; 14 giugno 2000, n. 8109; 18 febbraio 2000, n. 1810; 20 marzo 1998, n. 2955). Ne deriva che la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 5, comma 8, - a norma del quale su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno di divorzio può avvenire in un'unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale, e in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico - non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio. Gli accordi di separazione, dovendosi interpretare *secundum ius*, non possono implicare alcuna rinuncia all'assegno di divorzio.

Di conseguenza le pattuizioni intervenute in sede di separazione, se pur potevano costituire elemento di valutazione al fine della determinazione dell'assegno divorzile (Cass. 27.7.2005, n. 15728? Cass. 19.10.2006, n. 22500), non potevano far venir meno il diritto a tale assegno nè poteva affermarsi, come sostiene il ricorrente incidentale, che la corresponsione della somma una tantum in sede di separazione potesse sopperire, per libera scelta della F., ad ogni esigenza di mantenimento della donna.

Non vi è quindi contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata nell'aver riconosciuto, ai fini della decorrenza dell'assegno divorzile, che il contributo una tantum concordato in sede di separazione consensuale era idoneo a sopperire alle esigenze reddituali della F.. Tale affermazione, infatti, non poteva che riguardare la fase del rapporto tra i coniugi relativa al periodo di separazione, conclusasi con la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio. Per il resto il ricorrente incidentale nell'affermare che la F. lavorava in nero e che ciò dimostrava che in realtà le sue condizioni di salute erano migliori di quanto era risultato dalla c.t.u. espletata, che aveva accertato una riduzione della capacità lavorativa del 50%, e nel lamentare che la Corte d'appello non avesse ammesso le prove dedotte, dirette a dimostrare il suo assunto, formula una censura inammissibile non riportando nel loro tenore letterale i capi di prova dedotti, sì che sotto questo profilo il ricorso non soddisfa il requisito di autosufficienza (da ultimo Cass. 19.3.2007, n. 6440).

4. I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Osserva di aver chiesto che la decorrenza dell'assegno fosse fissata dal 16.3.2000, data della domanda. Rileva che la Corte di merito non aveva il potere, tale essendo la domanda, di fissare una decorrenza diversa. Con il secondo aggiunge che la Corte d'appello, nel far decorrere l'assegno dalla data della sentenza 26.1.2004 del Tribunale di determinazione dell'assegno divorzile, avrebbe trascurato che gli accordi raggiunti in sede di separazione tra i coniugi non potevano far venir meno il diritto al riconoscimento dell'assegno dalla data della domanda.

Infine con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4 (nel testo modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 8 sostiene che il giudice di merito ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4 aveva il potere discrezionale di far decorrere l'assegno dalla data della domanda, ma che, in difetto la decorrenza non poteva che essere quella della sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

La doglianza è in parte fondata.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, citato "quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda".

In proposito questa Corte ha affermato che la sentenza di divorzio ha efficacia costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro per le esigenze proprie di quest'ultimo, ancorchè tale principio sia temperato dalla modifica apportata alla L. n. 898 del 1970, art. 4 dalla L. n. 74 del 1987, art. 8 a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere l'assegno divorzile dal momento della domanda (Cass. 15.1.1998, n. 317; Cass. 6.3.2003, n. 3351). In difetto di diversa pronuncia del giudice, l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

La Corte d'appello nell'escludere che ricorressero le condizioni per retrodatare alla data della domanda la decorrenza dell'assegno, in ragione del regolamento d'interessi intervenuto tra i coniugi in sede di separazione consensuale con la corresponsione di una somma una tantum, è rimasta nei limiti dei suoi poteri discrezionali così come previsti dalla legge, ma non poteva far discendere da tale statuizione una decorrenza diversa da quella del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, non rientrando tale facoltà nella disciplina di legge. Va pertanto ribadito che, ove il giudice di merito nel determinare l'assegno divorzile non ne fissi la decorrenza dalla data della domanda, avvalendosi della facoltà sancita dalla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, esso spetta dalla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

Di conseguenza vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, mentre deve essere rigettato il secondo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e, poichè non occorrono ulteriori accertamenti nel merito, questa Corte può pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Va pertanto disposta la decorrenza dell'assegno divorzile in favore della F.D.L.C. a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del vincolo.

La cassazione in parte qua della sentenza di appello comporta anche una nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio nei suoi diversi gradi, per dichiarare compensate tra le parti le spese di appello e del giudizio di cassazione nella misura della metà. La restante metà va posta a carico del L., liquidata per il giudizio di appello in Euro 1.300,00 di cui Euro 800,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, e per il giudizio di cassazione in Euro 600,00 di cui Euro 550,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo ed il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito, dispone la decorrenza dell'assegno di divorzio dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del vincolo. Condanna il controricorrente alle spese del giudizio di appello e di cassazione in misura della metà, metà che liquida per l'appello in Euro 1.300,00 di cui Euro 800,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, e per la cassazione in Euro 600,00 di cui Euro 550,00 per onorari. Compensa per il resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 21 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008